



DOTT. DI MARCO
NOTAIO

ATTO RICOGNITIVO

I sottoscritti

D'AMATO RICCARDO, nato a Vicenza il 20 aprile 1966 e domiciliato per la carica in Vicenza presso la sede del Comune, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio "Patrimonio - Abitativi" del **"COMUNE DI VICENZA"** con sede in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98, Partita I.V.A. e C.F. n. 00516890241, che interviene al presente atto in forza del provvedimento di incarico ad interim del Sindaco del Comune di Vicenza in data 3 febbraio 2022 prot. n. 0017543/2022, ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 25, 29 e 30 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché in forza della **determinazione** di sè medesimo Dirigente ad interim del Servizio "Patrimonio - Abitativi" n. 786 assunta in data 8 aprile 2022, che in copia cartacea certificata conforme all'originale digitale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

Reg.to a Vicenza
il 06/06/2022
al n. 19114
serie 1T

CALDERA DANIELE nato a Tione di Trento (TN) il 18 novembre 1977, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Consigliere Delegato e di legale rappresentante della Società **"IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede a Trento, Via dei Solteri n. 97, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Trento n. 00863470225, iscritta alla C.C.I.A.A. della medesima Provincia con il n. TN-103053 del R.E.A., munito dei necessari poteri di cui è debita pubblicità al registro delle imprese;

premesse

che con atto di cessione in godimento in data 11 febbraio 2021 rep. n. 71.099 del notaio Gianfranco Di Marco di Vicenza, ivi registrato il 19 febbraio 2021 al n. 5950 serie 1T, il Comune di Vicenza ha concesso in uso a **"IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA"** (codice fiscale 00863470225), con sede a Trento, il fabbricato sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn. 7/9, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 5 particella 197 subalterno 5 e particella 197 subalterno 4;

che detto contratto stabilisce la durata della concessione in anni 6 (sei) decorrenti dal 1° marzo 2021, con possibilità di rinnovo per altri 6 (sei) anni previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al pagamento del canone di concessione annuo, stabilito in Euro 36.000 (trentaseimila), al rispetto della destinazione d'uso prevista dal presente contratto e all'esecuzione degli interventi manutentivi e di adeguamento pure previsti dal presente contratto;

che con la lettera n. PGN 48965 del 25 marzo 2021 la società **"IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA"** ha comunicato di aver avviato, subito dopo la firma dell'atto di concessione,

lavori eccedenti la manutenzione ordinaria, propedeutici e necessari per consentire la riapertura della struttura nel rispetto della sicurezza e dei requisiti igienico sanitari e a tal proposito chiesto di applicare, fino alla conclusione degli interventi medesimi, la sospensione della durata della concessione e del relativo canone, come peraltro stabilito all'art. 5 comma 5 del contratto di cessione in godimento stipulato in data 11 febbraio 2021 rep. n. 71.099 del notaio Gianfranco Di Marco di Vicenza, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

che con la medesima lettera n. PGN 48965 del 25 marzo 2021 la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ha altresì comunicato l'intento di presentare un progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale del predetto fabbricato sito in Via Giuriolo nn. 7/9;

che con la lettera n. PGN 126944 del 16 agosto 2021 la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ha comunicato che, nonostante l'esecuzione dei lavori eccedenti la manutenzione ordinaria di cui alla sopra menzionata lettera n. PGN 48965 del 25 marzo 2021, si trova nell'impossibilità di svolgere le normali attività ricettive stante la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria a miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile ed in particolar modo dei bagni comuni posti al primo ed al secondo piano, i quali, essendo in pessimo stato, non consentono la fruibilità della struttura;

che con la lettera n. PGN 126944 del 16 agosto 2021 la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ha presentato il computo metrico dei lavori di adeguamento funzionale riguardanti l'immobile in oggetto ed in particolare trattasi, tra gli altri, di interventi volti al rifacimento dei suddetti bagni, alla modifica della distribuzione funzionale della cucina, al ripristino della hall, al rifacimento di una camera al piano secondo, al rifacimento dei bagni di due camere poste rispettivamente al piano primo e secondo, al ripristino delle finestre pericolanti; i tempi di esecuzione di detti interventi, finalizzati a mettere la struttura in normali condizioni di fruibilità, sono stati stimati in massimo 4 (quattro) mesi e per un costo preventivato di € 204.430,81 (duecentoquattromilaquattrocentotrenta virgola ottantuno) oltre l'I.V.A.;

che con la lettera n. PGN 132369 del 30 agosto 2021 la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ha integrato la documentazione inerente agli interventi con il computo metrico dei costi stimati per la revisione dell'impianto elettrico, ammontanti a ulteriori Euro 12.508,03 (dodicimilacinquecentootto virgola zero tre) oltre l'I.V.A., indispensabili sia per garantire la perfetta funzionalità dell'impianto esistente, sia per effettuare il rilievo ai fini della corretta progettazione (completa del computo dei

costi ulteriori) delle modifiche dell'impianto esistente, funzionali alla realizzazione dei nuovi bagni, lavorazione quest'ultima che avverrà a cura e spese della stessa società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA";

che alla luce di quanto sopra, con la lettera n. PGN 126944 del 16 agosto 2021, la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ha chiesto che la sospensione della durata della concessione e del relativo canone, già richieste con la lettera n. PGN 48965 del 25 marzo 2021, sia prolungata fino al termine degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale sopra descritti;

che in data 15 settembre 2021 "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ha presentato allo sportello SUAP del Comune di Vicenza (prot. SUAP 0323645/2021) il progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale del fabbricato sito a Vicenza in Via Giuriolo nn. 7/9 (adibito ad ostello);

che in data 14 dicembre 2021 la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ha presentato allo sportello SUAP del Comune di Vicenza (prot. SUAP 0458169/2021) la relazione integrativa di progetto chiesta dalla Soprintendenza con la lettera n. PGN 163717 del 22 ottobre 2021;

che con la lettera n. PGN 18515 del 4 febbraio 2022 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole al progetto presentato da "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" riguardante il fabbricato sito a Vicenza in Via Giuriolo nn. 7/9;

che con la nota n. PGN 44780 del 17 marzo 2022 lo sportello SUAP del Comune di Vicenza ha comunicato l'esito favorevole con prescrizioni della pratica edilizia riguardante il fabbricato in oggetto;

considerato

che la lettera n. PGN 45096 del 17 marzo 2022, inviata da "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA", riporta un quadro sinottico preventivo delle spese che la predetta società andrà a sostenere presso il fabbricato;

che l'art. 5 del sopracitato atto di concessione in godimento stipulato in data 11 febbraio 2021 rep. n. 71.099 del notaio Gianfranco Di Marco di Vicenza, stabilisce, tra l'altro, che il concessionario deve eseguire, a proprie cure e spese e senza alcun rimborso o indennizzo al termine della concessione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento funzionale e/o impiantistico necessari o che si rendessero eventualmente tali ed altresì che qualora l'esecuzione di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria comporti la non fruibilità della struttura, la durata e il canone di concessione potranno essere sospesi fino al termine degli interventi medesimi;

che gli interventi di cui alla documentazione sopra citata vanno oltre la mera conservazione dell'edificio e che parte di essi comporta oggettive migliorie all'immobile, riqualificandolo e adeguandolo agli standard richiesti per le

attività ricettive attuali;
tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, i sottoscritti

convengono quanto segue

Articolo 1 - Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale presso il fabbricato sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn. 7/9

Il Comune di Vicenza autorizza, per quel che concerne l'aspetto prettamente patrimoniale (che giustifica la modifica delle condizioni economiche e finanziarie di cui alle norme che seguono), la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale conformi al progetto ricevuto dal Comune di Vicenza (sportello SUAP) in data 15 settembre 2021 prot. SUAP n. 0323645 ed in data 14 dicembre 2021 prot. SUAP n. 0458169, ai computi metrici di cui alle lettere nn. PGN 126944 del 16 agosto 2021 e PGN 132369 del 30 agosto 2021 nonché al quadro sinottico preventivo di cui alla lettera n. PGN 45096 del 17 marzo 2022.

Tra gli interventi oggetto delle predette comunicazioni si evidenzia: la ristrutturazione completa dei bagni comuni posti rispettivamente al piano primo e secondo, la modifica della distribuzione funzionale della cucina, il ripristino dell'originaria integrità architettonica della hall di ingresso al primo piano, il rifacimento di una camera al piano secondo, il rifacimento dei bagni di due camere poste rispettivamente al piano primo e secondo, l'allestimento di nuovi punti luce per ciascuna postazione letto presente nelle camere, l'installazione di nuovi corpi illuminanti presso la sala mensa, la reception e le camere, la manutenzione e revisione degli impianti elettrici e termo - meccanici, la sostituzione dei serramenti esistenti rotti, la ristrutturazione delle ringhiere delle terrazze all'attico, l'installazione di una piccola tettoia in vetro all'ingresso della hall.

La società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" si impegna ad eseguire, a proprie cure e spese e senza alcun rimborso o indennizzo al termine della concessione, gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di cui agli atti sopra citati e parzialmente sopra descritti, nonché le modifiche all'impianto elettrico che si renderanno necessarie in funzione della realizzazione dei nuovi bagni ed il cui costo sarà quantificabile in corso di esecuzione delle opere come da lettera n. PGN 132369 del 30 agosto 2021.

La società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" si impegna a eseguire i predetti interventi rispettando le prescrizioni riportate nella lettera n. PGN 18515 del 4 febbraio 2022 con cui la Soprintendenza ha espresso il proprio parere

favorevole al progetto ed entro il termine di 4 (quattro) mesi a far data dall'espressa autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori da parte del Servizio Patrimonio. Il termine dei 4 (quattro) mesi può essere frazionato in massimo due periodi. La durata e il canone della concessione decorreranno nel periodo di interruzione dei lavori.

Articolo 2 - Sospensione della durata e del canone di concessione

Il Comune di Vicenza sospende la durata e il canone di concessione, previsti nel sopracitato atto di concessione in godimento, dal 1° marzo 2021 e sino alla conclusione degli interventi di cui sopra, e comunque fino a un massimo di 4 (quattro) mesi dall'autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori da parte del Servizio Patrimonio.

Nel caso in cui gli interventi di cui sopra non siano conclusi entro il termine di 4 (quattro) mesi dalla predetta autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori, la durata della concessione inizierà comunque a decorrere e la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" sarà tenuta a corrispondere il canone di concessione, fatti salvi motivi non imputabili allo stesso concessionario.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale

La società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" deve eseguire gli interventi di cui sopra nel rispetto di quanto previsto nel sopracitato atto di concessione in godimento.

Al termine degli interventi la società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà presentare al Comune di Vicenza il certificato di fine lavori, le dichiarazioni di conformità degli impianti e quanto altro necessario per la segnalazione certificata di agibilità, nonché altra documentazione attestante la corrispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quanto riportato negli atti citati al punto 1 della presente scrittura privata.

Il Faggio società cooperativa dovrà provvedere a proprie cure e spese alla redazione della variazione catastale conseguente alla realizzazione del progetto edilizio.

Articolo 4 - Durata della concessione

La durata della concessione in uso è stabilita in anni 7 (sette). Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata per ulteriori anni 7 (sette), previa verifica della condotta tenuta dal concessionario in merito all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al pagamento del canone di concessione, al rispetto della destinazione d'uso prevista contrattualmente ed all'esecuzione degli interventi manutentivi e di adeguamento pure previsti contrattualmente.

Articolo 5 - Validità del contratto precedente

Resta valido tra le parti quanto pattuito con l'atto di concessione in godimento stipulato in data 11 febbraio 2021

rep. n. 71.099 del notaio Gianfranco Di Marco di Vicenza, che non sia in contrasto con il presente atto.

Articolo 6 - Comunicazione dati personali

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della sottoscrizione ed esecuzione della presente concessione, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link: <http://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Articolo 7 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla firma della presente scrittura privata sono a carico della società "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA".

Articolo 8 - Tenuta a raccolta

Le parti chiedono congiuntamente al notaio autenticante di conservare il presente atto nella sua raccolta.

F.TO DANIELE CALDERA
F.TO RICCARDO D'AMATO

Rep.n. 73.777

Racc.n. 37.550

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Avv. GIANFRANCO DI MARCO, notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

certifico


che le firme che precedono al termine del preesteso atto ed al margine dello stesso, di cui io notaio ho dato previa lettura alle parti, sono state apposte in mia presenza e vista dai signori:

D'AMATO RICCARDO, nato a Vicenza il 20 aprile 1966 e domiciliato per la carica in Vicenza presso il Municipio, quale Dirigente ad interim del Servizio "Patrimonio - Abitativi" del "**COMUNE DI VICENZA**", con sede in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98,

CALDERA DANIELE, nato a Tione di Trento (TN) il 18 novembre 1977, quale rappresentante della Società "**IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede a Trento, Via dei Solteri n. 97, presso la quale risulta domiciliato, della identità personale, qualifiche e poteri dei quali io notaio sono certo.

In Vicenza, nel mio studio in Via Vecchia Ferriera n. 57, addì venti maggio duemilaventidue, alle ore dodici e minuti cinque.

F.TO GIANFRANCO DI MARCO LS



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO


TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PATRIMONIO - ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.





Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

- che con atto 11 febbraio 2021 Rep. 71.099 e Racc. n.35.280 avv. Gianfranco Di Marco, notaio in Vicenza, il Comune di Vicenza ha concesso in uso a Il Faggio società cooperativa (codice fiscale 00863470225), con sede a Trento, il fabbricato sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn. 7/9, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 197 subalterno 5 e particella 197 subalterno 4;
- che detto contratto, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale N. Gen. 17 del 7 gennaio 2021 con la quale è stata aggiudicata alla predetta Società in via definitiva la gara per la concessione in uso del fabbricato suddetto come da Avviso PGN 162149 del 27 ottobre 2020, stabilisce la durata della concessione in anni sei decorrenti dal 1° marzo 2021, con possibilità di rinnovo per altri sei anni previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, e il canone di concessione annuo in € 36.000,00 (trentaseimila/00);
- che con lettera PGN 48965 del 25 marzo 2021 Il Faggio società cooperativa ha comunicato di aver avviato subito dopo la firma dell'atto di concessione lavori eccedenti la manutenzione ordinaria, propedeutici e necessari per consentire la riapertura della struttura nel rispetto della sicurezza e dei requisiti igienico sanitari, nonché chiesto di applicare per tutta la durata dei suddetti lavori la sospensione della durata e del canone di concessione come da art. 5 comma 5 del contratto 11 febbraio 2021 Rep. 71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Di Marco notaio in Vicenza, con decorrenza dal 1° marzo 2021;
- che con la medesima lettera PGN 48965 del 25 marzo 2021 Il Faggio società cooperativa ha altresì comunicato l'intendimento di depositare un progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale del fabbricato sito in Via Giuriolo nn.7/9;
- che la redazione del suddetto progetto è stata laboriosa e complessa stante la mancanza delle tavole di progetto degli impianti realizzati nel corso della ristrutturazione dell'edificio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

eseguita negli anni novanta del secolo scorso e l'assenza dell'obbligo di presentare le tavole di progetto in occasione degli interventi edilizi di cui l'edificio è stato oggetto negli anni successivi trattandosi di opere su fabbricato esistente;

- che con lettera PGN 126944 del 16 agosto 2021 Il Faggio società cooperativa ha comunicato, nonostante l'esecuzione dei lavori eccedenti la manutenzione ordinaria di cui alla lettera PGN 48965 del 25 marzo 2021, dei quali dà ampia descrizione, l'impossibilità di svolgimento delle normali attività ricettive per la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria e a causa delle condizioni igienico – sanitarie dell'immobile, visto il pessimo stato dei bagni comuni al primo e al secondo piano che non consentono la fruibilità della struttura.

Con la medesima lettera Il Faggio società cooperativa ha presentato il computo metrico dei lavori di adeguamento funzionale riguardanti l'immobile. Trattasi di preventivo riguardante interventi, tra gli altri, volti al rifacimento dei suddetti bagni, alla modifica della distribuzione funzionale della cucina, al ripristino della hall, al rifacimento di una camera al piano secondo, al rifacimento dei bagni di due camere al piano primo e secondo, al ripristino delle finestre pericolanti; i tempi di esecuzione di detti interventi, finalizzati a mettere la struttura in normali condizioni di fruibilità, sono stati stimati in massimo 4 mesi dalla loro autorizzazione, per un costo preventivato in € 204.430,81 IVA esclusa.

Il computo metrico predetto è stato integrato da Il Faggio società cooperativa con lettera PGN 132369 del 30 agosto 2021 cui è allegato il computo metrico dei costi stimati per l'intervento di revisione dell'impianto elettrico, indispensabile per garantire la perfetta funzionalità dell'esistente. Nel corso di detto intervento, il cui costo è preventivato in € 12.508,03 IVA esclusa, sarà eseguita anche la mappatura dell'impianto esistente che consentirà di progettare, quantificandone i costi, le modifiche al medesimo impianto esistente che si renderanno necessarie in funzione della realizzazione dei nuovi bagni e che saranno realizzate a cura e spese della stessa Società cooperativa;

- alla luce di quanto sopra, con lettera PGN 126944 del 16 agosto 2021, Il Faggio società cooperativa ha chiesto che la sospensione della durata e del canone di concessione di cui alla

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

lettera PGN 48965 del 25 marzo 2021 sia procrastinata sino al termine degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale;

- che, come da progetto presentato al SUAP del Comune di Vicenza in data 15 settembre 2021 (Protocollo SUAP 0323645) e relazione integrativa presentata al SUAP in data 14 dicembre 2021 (Protocollo SUAP 0458169), Il Faggio società cooperativa intende eseguire i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
- la ristrutturazione completa dei bagni comuni del piano I e II;
- la modifica della distribuzione funzionale della cucina, con la formazione di un magazzino per le derrate alimentari, l'allestimento di servizi igienici dotati di antibagno, la separazione di funzioni dell'attuale magazzino distinguendo l'ambito a servizio della gestione delle pulizie da quello del locale termico;
- il ripristino dell'originaria integrità architettonica della hall di ingresso al primo piano, la formazione di un nuovo ufficio reception e l'installazione di una vetrata per la compartimentazione termica dell'edificio da valutarsi in fase d'opera;
- il rifacimento di una camera al piano II (bagno + pavimento) per adeguarne le caratteristiche agli standard richiesti dalla classificazione regionale delle strutture extra – alberghiere al fine di utilizzarla come camera multipla;
- il rifacimento dei bagni delle due camere con bagno dei piani I e II al fine di uniformare anche questi agli standard dei nuovi bagni e ampliare le superfici delle stanze che sono attualmente ridotte;
- la sostituzione delle porte delle camere al fine di migliorare la vivibilità, uniformandole a quelle dei nuovi bagni;
- l'allestimento di nuovi punti luce per ciascuna postazione letto presente nelle camere;
- l'installazione di nuovi corpi illuminanti presso la sala mensa e la reception, nonché nelle camere;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A
 OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ
 COOPERATIVA.

- la manutenzione e revisione degli impianti elettrici e termo – meccanici, nonché la sostituzione dei serramenti esistenti rotti;
 - in futuro, la realizzazione di un'ulteriore compartimentazione della hall con una parete vetrata per creare una piccola sala riservata a disposizione degli ospiti o per riunioni; al piano terra, con una logica preventiva e di attenzione alle dinamiche di cambiamento dei fenomeni atmosferici in atto, la sopraelevazione e il rivestimento con idoneo materiale ceramico del pavimento della sala ristorazione e della saletta mensa, che permetterebbe di risolvere, anche se parzialmente, possibili danni da allagamento dovuti alla vicinanza del fiume Bacchiglione;
 - la ristrutturazione delle ringhiere che bordeggiano le due terrazze del piano attico al fine di migliorarne la sicurezza, mediante un sistema di fissaggio amovibile che consentirà di posizionare un corrimano aggiuntivo e l'applicazione di una rete di tamponamento atta ad impedire che i bambini ospiti possano arrampicarsi sul parapetto;
 - l'applicazione di una piccola tettoia in vetro da posizionarsi sull'ingresso della hall per riparare gli ospiti in caso di pioggia;
- a seguito della lettera PGN 163717 del 22 ottobre 2021 inviata dalla Soprintendenza e riguardante il progetto presentato da Il Faggio società cooperativa in data 15 settembre 2021 e come da verbale PGN 180393 del 19 novembre 2021 della Conferenza di Servizi Preliminare conseguente, in data 14 dicembre 2021 Protocollo SUAP 0458169 Il Faggio società cooperativa ha presentato al Comune di Vicenza la suddetta relazione integrativa al progetto richiesta dalla stessa Soprintendenza; a detta comunicazione ha fatto seguito la indizione e convocazione con lettera PGN 5997 del 14 gennaio 2022 di una nuova Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione del parere della Soprintendenza;
 - con lettera PGN 18515 del 4 febbraio 2022 la Soprintendenza, vista la relazione integrativa presentata da Il Faggio società cooperativa, ha espresso parere favorevole al progetto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

- che con nota PGN 44780 del 17 marzo 2022 il SUAP del Comune di Vicenza ha comunicato l'esito favorevole con prescrizioni della pratica edilizia di cui sopra e il nulla osta all'esecuzione delle opere;
- che con lettera PGN 45096 del 17 marzo 2022 Il Faggio società cooperativa ha presentato un quadro sinottico preventivo delle spese che andrebbe a sostenere presso la struttura:
 - lavori di manutenzione straordinaria per ripristino della struttura € 55.000,00
 - lavori di riqualificazione dell'edificio € 204.430,81
 - altre spese per corpi illuminanti, pareti vetrate, elementi di arredo e eventuale sostituzione delle porte € 60.000,00;
- che a fronte dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'edificio Il Faggio società cooperativa ha chiesto al Comune di Vicenza il prolungamento della durata della concessione;
- che, come da art. 5 del contratto 11 febbraio 2021 Rep. n.71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Di Marco notaio in Vicenza, eventuali interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale devono essere eseguiti dal concessionario a propria cura e spese e senza alcun rimborso o indennizzo al termine della concessione;
- che, come evidenziato nella relazione tecnica di cui al PGN 57334 del 7 aprile 2022, gli interventi proposti dal concessionario, pur essendo di manutenzione straordinaria, vanno oltre la mera conservazione dell'edificio e che parte di essi, non propriamente necessari per lo svolgimento dell'attività ricettiva, comportano oggettive migliorie all'immobile;
- che l'esecuzione di detti interventi consente al Comune di Vicenza di riqualificare il proprio fabbricato adibito ad Ostello per la Gioventù, adeguandolo agli standard attuali richiesti per l'attività ricettiva, rendendolo adatto a soddisfare le richieste degli odierni potenziali fruitori rispetto a quanto realizzato nella ristrutturazione degli anni novanta del secolo scorso e quindi aumentandone la capacità ricettiva con effetto benefico per l'economia cittadina;
- considerato quanto sopra e visto l'articolo 5 dell'atto di concessione 11 febbraio 2021 Rep. n. 71.099 e Racc. n.35.280 avv. Gianfranco Di Marco notaio in Vicenza, si ritiene:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

- di dare atto che dopo la stipula del contratto 11 febbraio 2021 Rep. n.71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Gianfranco Di Marco notaio in Vicenza, il Faggio società cooperativa intende eseguire presso il fabbricato di proprietà comunale sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn. 7/9 lavori eccedenti la manutenzione ordinaria, propedeutici e necessari per consentire la riapertura della struttura nel rispetto della sicurezza e dei requisiti igienico sanitari;
- di autorizzare, per quel che concerne l'aspetto prettamente patrimoniale, il Faggio società cooperativa ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale, che comportano oggettive migliorie all'immobile, presso il fabbricato di proprietà comunale sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn 7/9, come da computi metrici di cui alle lettere PGN 126944 del 16 agosto 2021 e PGN 132369 del 30 agosto 2021, da progetto 15 settembre 2021 Protocollo SUAP 0323645 e integrazione 14 dicembre 2021 Protocollo SUAP 0458169, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza con il parere favorevole PGN 18515 del 4 febbraio 2022 e da quadro sinottico preventivo PGN 45096 del 17 marzo 2022;
- prendere atto che la durata e il canone di concessione risultano sospesi dal 1° marzo 2021 e sino alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale, che comportano oggettive migliorie all'immobile, stimata in un massimo di 4 (quattro) mesi dall'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del Servizio Patrimonio e che tale sospensione risulta disciplinata dall'art. 5 dell'atto 11 febbraio 2021 Rep. n. 71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Di Marco notaio in Vicenza, con cui il Comune di Vicenza ha concesso in uso a Il Faggio società cooperativa (codice fiscale 00863470225) con sede a Trento il fabbricato di proprietà comunale sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn. 7/9 e da adibirsi a Ostello per la Gioventù;
- di prolungare di un anno, accogliendo la richiesta formulata in tal senso da Il Faggio società cooperativa, la concessione in uso del fabbricato, fermo restando il pagamento del canone di concessione per tutta la durata della concessione, che passa da sei a sette anni, considerato che l'esecuzione degli interventi sopra illustrati apporterà migliorie all'immobile e la conseguente riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

- di procedere alla stipula di un'appendice all'atto 11 febbraio 2021 Rep. n.71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Di Marco notaio in Vicenza, al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune di Vicenza e il Faggio società cooperativa inerenti il fabbricato sito a Vicenza in Via Giuriolo nn. 7/9 a seguito dei predetti interventi, della predetta sospensione e del predetto prolungamento, come da schema allegato alla presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

2) di dare atto che dopo la stipula del contratto 11 febbraio 2021 Rep. n. 71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Gianfranco Di Marco notaio in Vicenza, Il Faggio società cooperativa intende eseguire presso il fabbricato di proprietà comunale sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn. 7/9 lavori eccedenti la manutenzione ordinaria, propedeutici e necessari per consentire l'apertura della struttura ricettiva nel rispetto della sicurezza e dei requisiti igienico sanitari;

3) di autorizzare per quel che concerne l'aspetto prettamente patrimoniale Il Faggio società cooperativa ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale, che comportano oggettive migliorie all'immobile, presso il fabbricato di proprietà comunale sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn 7/9, come da computi metrici di cui alle lettere PGN 126944 del 16 agosto 2021 e PGN 132369 del 30 agosto 2021, da progetto 15 settembre 2021 Protocollo SUAP 0323645 e integrazione 14 dicembre 2021 Protocollo SUAP 0458169, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza con il parere favorevole PGN 18515 del 4 febbraio 2022 e dal quadro sinottico preventivo di cui al PGN 45096 del 17 marzo 2022;

4) di prendere atto che la durata e il canone di concessione risultano sospesi dal 1° marzo 2021 e fino alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale, che comportano oggettive migliorie all'immobile, stimata in un massimo di 4 (quattro) mesi dall'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del Servizio Patrimonio e che tale sospensione risulta disciplinata dall'art. 5 dell'atto 11 febbraio 2021 Rep. n. 71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Di Marco notaio in Vicenza, con cui il Comune di Vicenza ha concesso in uso a Il Faggio società cooperativa (codice fiscale 00863470225) con sede a Trento il fabbricato di proprietà comunale sito a Vicenza in Via Antonio Giuriolo nn. 7/9 e da adibirsi a Ostello per la Gioventù;

5) di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, in atti 7 (sette) la nuova durata della concessione in uso dell'edificio sito in Via Giuriolo nn.7/9 a Il Faggio società cooperativa, alla luce delle migliorie apportate alla struttura con l'esecuzione degli interventi descritti in premesse, che consentiranno la riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>."

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A
OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ
COOPERATIVA.

6) di approvare e sottoscrivere lo schema di appendice all'atto 11 febbraio 2021 Rep. n. 71.099 e Racc. n. 35.280 avv. Di Marco notaio in Vicenza, come da allegato A parte integrante del presente provvedimento, al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune di Vicenza e Il Faggio società cooperativa inerenti il fabbricato sito a Vicenza in Via Giuriolo nn. 7/9 a seguito dell'esecuzione degli interventi di cui al punto 3, della sospensione del contratto di cui al punto 4 e di quanto al punto 5;

7) di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento comporterà il differimento dell'introito del canone di concessione di cui all'atto 11 febbraio 2021 Rep.n. 71.099 avv. Di Marco notaio in Vicenza, previsto al capitolo 0032602 del bilancio comunale, dal 1° marzo 2021 al termine di cui al punto 4;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022


INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A
OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ
COOPERATIVA.





Proposta N. 899

DETERMINA N. 786 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Dosso Sandro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: FABBRICATO SITO A VICENZA IN VIA ANTONIO GIURIOLO NN. 7/9 ADIBITO A OSTELLO PER LA GIOVENTÙ E CONCESSO IN USO A IL FAGGIO SOCIETÀ COOPERATIVA.

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere è stato apposto in data 08/04/2022 da Michela Piron con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.



Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.l.)

**Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico**

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Ai sensi dell'art. 57 bis L.N., certifico io sottoscritto
Avv. GIANFRANCO DI MARCO, notaio in Vicenza, iscritto nel
Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano
del Grappa che il documento che precede, redatto su supporto
cartaceo composto di numero 6 (sei) fogli, è conforme al
documento originale informatico firmato digitalmente a norma
di legge. La sottoscrizione digitale è stata apposta con
firma rilasciata all'arch. Riccardo D'amato di Vicenza la cui
validità è stata da me accertata con il sistema di
verificazione collocato all'indirizzo
<http://vol.ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal
giorno 6 luglio 2020 al 6 luglio 2025) del certificato di
detta firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

In Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 57, venti maggio
duemilaventidue.



Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Ai sensi dell'art. 57 bis. L.N., certifico io sottoscritto Avv. GIANFRANCO DI MARCO, notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 30 giugno 2023, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero venti facciate inclusa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

In Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 57, addì uno luglio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal notaio Gianfranco Avv. Di Marco.